

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI NOVEMBRE 2024

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ', ULTIMI ARTICOLI:

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE: L'EX DIPENDENTE HA DIRITTO DI OTTENERE L'ATTESTATO DEI CORSI FREQUENTATI;**
- **AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) QUANDO DEV'ESSERE FATTO?;**
- **RISCHIO IDROGEOLOGICO: ISTITUITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE;**

N.B.: In fondo alle nostre News potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per il 2025! Cosa aspettate? **AFFRETTATEVI!**

SICUREZZA

FORMAZIONE PROFESSIONALE: L'EX DIPENDENTE HA DIRITTO DI OTTENERE L'ATTESTATO DEI CORSI FREQUENTATI.

"E' un mio diritto ottenere la consegna degli Attestati di Formazione che ho conseguito in Azienda?", " E' obbligo del datore di lavoro rilasciarmi l'attestato conseguito?", e ancora , "di chi è la proprietà degli attestati? Del lavoratore o del Datore di lavoro che ha pagato il corso?" Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

La Proprietà degli attestati dei corsi di Formazione sulla Sicurezza:

Partiamo da un punto certo che è fondamentale: **l'Attestato è nominale e fa riferimento al lavoratore**, non al Datore di lavoro. Ragion per cui, **il rifiuto di consegna del Certificato appare essere a tutti gli effetti una palese violazione dei diritti del lavoratore**. Tuttavia, a **causa di alcune lacune legislative**, la questione **non è così semplice nei contenuti**, né lineare nel ragionamento.

La Normativa di Riferimento:

Come certamente sapete, la normativa che regola tutto ciò che riguarda sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro è il **D.Lgs. 81/08** (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm. Eppure, nel testo in questione, **si fatica a trovare un chiaro riferimento relativo alla obbligatorietà della consegna degli attestati** (cosa che avviene, invece, per quanto riguarda ad esempio la cartella sanitaria relativa alla visita di medicina del lavoro). **Si è dovuto attendere il cosiddetto "Accordo Stato**



Regioni" del 2012 per un adeguamento del problema, nel quale però non si parla di "obbligo", bensì di atto "opportuno". Pertanto "Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione dei lavoratori effettuata è opportuno venga rilasciata al dirigente, al preposto o al lavoratore" (pag. 17 Accordo del 25/07/12). **Siamo, perciò, di fronte ad un mero consiglio, piuttosto che ad un preciso dovere.**

Nonostante le lacune normative, anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha il diritto di richiedere, **in base alla legge sulla privacy**, al suo ex Datore di Lavoro. A stabilirlo è il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all'Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall'art. 13 della Legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell'Azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

La decisione ha fatto seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva invitato l'Azienda in questione ad aderire all'istanza dell'interessato. Secondo l'autore del ricorso, tuttavia, i dati successivamente forniti dalla società dovevano considerarsi incompleti in quanto mancanti della documentazione relativa ai corsi di formazione frequentati. L'Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione e ha ordinato alla società di dare piena attuazione al provvedimento già emanato in materia, fornendo al lavoratore tutti i dati personali relativi alla sua carriera lavorativa. A tale proposito il Garante ha, infatti chiarito che **il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudici e alle note di qualifica professionale.**

Va ricordato **che la mancata osservanza dei provvedimenti dell' Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri Organi dello Stato, per assicurarne l'esecuzione.**

SICUREZZA

Aggiornamento Documento Valutazione Rischi (DVR): Quando dev'essere fatto?

L'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ogni quanto dev'essere fatto? E' una domanda comune. Secondo il **Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs 81/08)**, l' adeguamento del DVR non deve essere svolto secondo una periodicità stabilita "per legge", né esiste una scadenza fissa, tranne per alcuni rischi specifici per i quali il legislatore ha individuato delle precise periodicità per procedere con l'aggiornamento.

Cos'è il DVR (Documento Valutazione Rischi)?


Ricordiamo innanzitutto cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento aziendale che contiene l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalle attività lavorative. Per obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, è **redatto dal Datore di Lavoro** con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**) e del **medico competente**, mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**) deve essere consultato per questa attività. Il suo scopo è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, individuando i rischi e stabilendo misure di prevenzione e protezione contro **gli infortuni sul lavoro** e le **malattie professionali**.

Quando dev'essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?

E' fondamentale ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un **documento in continua evoluzione** e rappresenta un elemento di fondamentale importanza per l'Azienda. Deve adattarsi ai **cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici**, con lo scopo di monitorare regolarmente ed in modo tempestivo l'emergere o il cessare di possibili rischi per i lavoratori, oltre a garantire l'aggiornamento delle misure di prevenzione o protezione adottate.

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce, a riguardo dell'aggiornamento **DVR**, all'articolo 29, comma 3, quanto segue: Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborato *"in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità."* A valle della rielaborazione del DVR, si renderà necessario l'aggiornamento delle misure di prevenzione che l'Azienda deve adottare.

Nel caso di una nuova impresa, il D. Lgs. 81/08 definisce che il DVR deve essere redatto entro **90 giorni dall'avvio dell'attività** (ricordiamo che la valutazione dei rischi deve essere fatta immediatamente, quindi prima dei 90 giorni, dandone evidenza mediante idonea documentazione).



Per l'aggiornamento, il decreto richiede che la valutazione dei rischi venga fatta "immediatamente", in base al principio della **massima tempestività possibile rispetto alla nuova condizione di rischio identificata**.

Qual è la scadenza della Valutazione dei Rischi?

In generale, non c'è quindi una scadenza **DVR** periodica o temporale prestabilita: **il DVR rimane valido ed in vigore fino a quando le condizioni operative e ambientali all'interno dell'Azienda restano invariate**. In questo contesto, è importante tenere presente che esistono alcune valutazioni di rischi specifici che prevedono aggiornamenti periodici o scadenze ben definite. Queste valutazioni sono progettate per affrontare rischi specifici e per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano sempre adeguate ed in linea con le normative vigenti.

AMBIENTE

Rischio Idrogeologico: istituita la Commissione Parlamentare.

Con la **delibera 22 Ottobre 2024**, la Camera dei deputati ha istituito la **Commissione Parlamentare di inchiesta** sul *rischio idrogeologico e sismico*, sulla messa in sicurezza del territorio e sugli interventi emergenziali e di ricostruzione.

Tra i compiti della commissione.

-Individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie della difesa del suolo, della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo;

-Accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione, con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale;

-Verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza.

Come si compone la Commissione.

- 1) La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un Rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione;
- 2) Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'Ufficio di presidenza;
- 3) L'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto della Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procedono immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età;
- 4) Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano per età.





AVVISIAMO TUTTI I CLIENTI CHE IL CORSO DI FORMAZIONE (3 INCONTRI FORMATIVI), PROGRAMMATO PER LE DATE DEL 22,29 NOVEMBRE E 20 DICEMBRE E' STATO ANNULLATO!

Tutti voi dovrete aver ricevuto una NUOVA E-MAIL al fine di fissare il vostro appuntamento personalizzato per il RENTRI.

Al fine di garantirvi il vostro appuntamento e di fissare giorno ed orario prima dell'esaurimento delle sessioni disponibili, contattateci quanto prima, via e-mail o telefonicamente allo 0429/88778.

CORSI DI FORMAZIONE 2025

| | |
|--|---|
| FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE) | VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (4 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (4 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 28 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI (6 ORE) | VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/20.00 |
| RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS- AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO) | VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO) | VENERDI' 28 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| RSPP RISCHIO BASSO – DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO) | VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| RSPP RISCHIO MEDIO– DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO) | VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 28 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| RSPP RISCHIO ALTO – DATORE DI LAVORO (24 ORE + VIDEOCORSO) | VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 28 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 07 FEBBRAIO: 14.00/18.00 |
| AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO BASSO (6 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/20.00 |
| AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO MEDIO (10 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/19.00 |
| AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO ALTO (14 ORE) | VENERDI' 14 FEBBRAIO: 14.00/18.00 VENERDI' 21 FEBBRAIO: 14.00/19.00 VENERDI' 28 FEBBRAIO: 14.00/19.00 |
| CORSO PREPOSTI (8 ORE) | VENERDI' 07 MARZO: 8.30/12.30-14.00/18.00 |
| CORSO PREPOSTI AGGIORNAMENTO (6 ORE) | VENERDI' 07 MARZO : 8.00/14.00 |
| CARRELLI ELEVATORI (12 ORE) | GIOVEDI' 13 MARZO: 14.00/18.00 VENERDI' 14 MARZO: 8.30/12.30-14.00/18.00 |
| CARRELLI ELEVATORI – AGGIORNAMENTO (4 ORE) | VENERDI' 14 MARZO: 14.00/18.00 |
| PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (10 ORE) | VENERDI' 21 MARZO: 8.30/13.00-14.00/19.00 |
| PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI- AGGIORNAMENTO (4 ORE) | VENERDI' 21 MARZO: 14.00/18.00 |
| AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C (4 ORE) | VENERDI' 18 OTTOBRE: 8.30/12.30 |
| AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (6 ORE) | VENERDI' 24 GENNAIO: 8.30/14.30 |
| ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE) | VENERDI' 31 GENNAIO: 14.00/18.00 |
| AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE) | VENERDI' 31 GENNAIO: 16.00/18.00 |

| | |
|---|---|
| ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE) | VENERDI' 31 GENNAIO: 8.30/12.30-14.00/18.00 |
| AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE) | VENERDI' 31 GENNAIO: 14.00/19.00 |
| ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ORE) | * |
| AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (8 ORE) | VENERDI' 31 GENNAIO: 8.30/12.30-14.00/18.00 |
| *IL CORSO E' IN PROGRAMMA, COSTI E RELATIVI ORARI VERRANNO SPECIFICATI AL SINGOLO CORSISTA TENENEDO INOLTRE IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO I VVF. | |

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

| |
|---|
| SICAM Consulting, Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD). |
| mail: info@sicamconsulting.it |
| Tel./Fax: 0429-88778 |
| web: www.sicamconsulting.it |